



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

PROT. N.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA

DISTRETTO DI BARI – UFFICIO ACQUISTI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE.

IMPORTO € (.....) IVA ESCLUSA.

CIG: 76076829C8

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno, il giorno del mese di, in Bari, alla Via Amendola, 201/5, presso la sede della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, innanzi a me, Ufficiale Rogante della Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giusto provvedimento di nomina protocollo numero del del Direttore, residente in, sono presenti i signori:

....., nato a il, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito indicata come “Committente”), con sede e domicilio fiscale in Bari, Via Amendola, 201/5 c.a.p. 70126, codice fiscale 97210890584, partita IVA 06409601009;

E

Il signor, nato a il, domiciliato per la carica ove appresso, della, con sede legale in Via,, codice fiscale, capitale sociale € (in seguito indicato come “Affidatario”).

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma,

Premesso

- che con Determinazione prot. n. 1165/RI del 23.03.2018 è stato autorizzato l’espletamento di una gara mediante sistema dinamico di acquisizione, con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, sul sito www.acquistinretepa.it, per l’acquisizione del servizio di pulizia e di igiene ambientale degli uffici della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Area Dogane, per un periodo di tre anni, per un importo a base d’asta complessivo di € 870.627,20 (ottocentosettantamilaseicentoventisette/20), IVA esclusa;
- che con determina prot. n. del il servizio è stato aggiudicato a per l’importo di €, IVA esclusa;
- che l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace a seguito del controllo dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara;
- che l’Aggiudicatario presenterà entro 60 giorni dalla firma del verbale di consegna la versione

finale del POA, preliminarmente condivisa e approvata con l'Agazia;

- che l'Aggiudicatario si impegna ad effettuare ed a trasmettere entro 60 giorni dalla firma del verbale di consegna l'anagrafica architettonica;
- che l'Aggiudicatario trasmetterà l'elenco del personale adibito al servizio di pulizia, che stabilmente presterà servizio presso le varie sedi della Committente e i relativi inquadramenti retributivi prima dell'avvio del servizio stesso;
- (*eventuale*) che non è ancora pervenuta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. n. 159/2011, richiesta in data _____, ma che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 92 comma 2 della norma suddetta, si può procedere alla stipulazione del contratto, salvo recesso della Committente, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, nel caso in cui tale certificazione attesti infiltrazioni mafiose;
- che l'Affidatario ha fornito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, nella misura richiesta, oltre a tutti gli altri documenti necessari per la conclusione del contratto;
- che l'Aggiudicatario si impegna a liberare la Stazione Appaltante, l'Amministrazione Contraente e le Amministrazioni, ed i loro incaricati, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- che l'Aggiudicatario si impegna ad arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento dell'attività lavorativa;
- che l'Aggiudicatario si impegna ad impiegare, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate;
- che l'Aggiudicatario dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal capitolato tecnico, dal capitolato d'onori e relativi allegati, ivi incluso capitolato tecnico istitutivo e capitolato d'onori istitutivo del sistema dinamico, formano parte integrante e sostanziale del Contratto e definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni della presente procedura e consentono di acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta esecuzione dello stesso;
- che pertanto è possibile procedere alla stipulazione del contratto;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Committente dà e concede all'Affidatario, che accetta, l'appalto per il servizio di pulizia degli uffici della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Area Dogane, dal al

Il contratto pertanto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 2 – Disciplina contrattuale

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite, con l'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo i dettami del presente contratto e dei documenti di che fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto, anche se non materialmente allegati. L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto

economico interessato. L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. L'Aggiudicatario in particolare è tenuto, a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico dell'Aggiudicatario le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente Contratto.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo totale è di € _____ (_____), IVA esclusa, per l'intero triennio. Il corrispettivo dovuto per ciascun servizio all'Aggiudicatario corrisponderà a quello indicato nell'Offerta Economica per i canoni dei servizi oggetto della procedura.

Resta inteso che per i Servizi gestionali di panificazione e programmazione delle attività, Costituzione dell'Anagrafica Architettonica e Gestione del Call center non è previsto alcun corrispettivo in quanto gli stessi sono da ritenersi già remunerati all'interno del prezzo offerto per i canoni dei Servizi.

Esso verrà corrisposto in rate bimestrali di pari importo (€ _____ più IVA), previa presentazione di regolari fatture che l'Affidatario emetterà a seguito di esito positivo del controllo delle attività previsto da apposito "verbale di controllo" previsto a pag. 15 del capitolato tecnico istitutivo del sistema dinamico ed a seguito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte di ogni centro di costo.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, sin da ora, a richiedere ai sensi dell'art.1467 c.c., la risoluzione del presente Contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità.

L'Aggiudicatario garantisce che il corrispettivo è stato determinato con un corretto rapporto costi/prestazioni, che sarà mantenuto per tutta la durata del Contratto.

L'Affidatario si impegna fin d'ora a non effettuare cessioni di credito.

Le fatture dovranno essere separate per ciascun centro di costo della Committente.

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

Codice univoco ufficio: FKRCDM,;

Codice Identificativo Gara (CIG): **76076829C8**;

numero di contratto (Protocollo):

Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 24/04/2017 n. 50, dal 01/07/2017, il regime dello **split payment** è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture di che trattasi dovranno essere di tipo "Split".

Considerato che i locali nei quali opera il Laboratorio Chimico di Milano, in via Marco Bruto n. 14, sono in parte adibiti allo svolgimento di attività commerciale, la prestazione di servizio oggetto dell'affidamento è soggetta all'obbligo dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai fini dell'applicazione della normativa sul **reverse charge**, questa Agenzia ha provveduto a calcolare l'indice medio di incidenza dell'attività/redditività commerciale dei laboratori chimici sul totale dell'attività complessivamente svolta dai laboratori stessi, stimato pari a 0,20%.

Pertanto, la società dovrà prevedere una fatturazione separata:

- con modalità reverse charge, per lo 0,20 % dell'importo complessivo delle prestazioni rese;
- con applicazione del regime dello split payment, per il restante 99,80 % delle prestazioni stesse.

Il pagamento sarà disposto sul conto dedicato, di cui all'art. 7 del presente contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

L'Affidatario dichiara espressamente di esentare la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nelle forme suindicate.

L'Affidatario si impegna fin d'ora a non effettuare cessioni di credito.

Art. 4 – Recesso dal contratto, estensione o riduzione del servizio

La Committente potrà adeguare opportunamente il contenuto del contratto, estendendo o riducendo il servizio, nei casi di trasferimento, soppressione o ampliamento di uffici.

La Committente potrà recedere, ai sensi dall'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011, anche nel caso in cui l'informazione antimafia, non ancora pervenuta, attesti infiltrazioni mafiose.

L'Aggiudicatario, inoltre, espressamente acconsente che l'Agenzia possa recedere dal Contratto in qualsiasi momento, al di fuori delle ipotesi suddette, dandone avviso mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima. In tal caso l'Agenzia riconosce all'Aggiudicatario esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita e alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. L'Aggiudicatario rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.

E' facoltà della Committente dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) ritardo, per fatti imputabili all'Affidatario, nell'inizio dell'erogazione del servizio;
- b) fallimento dell'Affidatario o altra procedura concorsuale;
- c) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7 del presente contratto;
- e) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.8 del presente contratto;
- f) qualora venga meno la garanzia fideiussoria di cui all'art. 12 del presente

contratto;

g) qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;

h) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così come indicati nel capitolato d'oneri;

Nei casi suddetti l'Agenzia sarà tenuta a corrispondere all'Affidatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito

Art. 5 – Subappalto

L'Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e nei modi indicati del capitolato d'oneri, potrà ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Art. 6 – Clausola penale

In caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio previste dal capitolato tecnico verranno applicate le seguenti penali:

- Il 5% del corrispettivo mensile, relativo al centro di costo interessato, nel caso in cui, per gli immobili facenti capo allo stesso (e alle SOT dipendenti), risulti, in sede di ispezione mensile, n. 1 (una) attività non accettabile ai sensi dell'appendice 1 al capitolato tecnico "check list di controllo servizio di pulizia" ("Numero di unità di controllo non conformi maggiore o uguale al numero massimo di unità di controllo non conformi" previsto dalla tabella 14 del paragrafo 10.1.1 del capitolato tecnico – all. 1A);
- € 150,00 giornalieri per ogni unità assente, anche per parte dell'orario previsto, in caso di mancata sostituzione del personale assente per malattia, ferie, scioperi, assemblea o per qualsiasi altro motivo.

Le suddette penali saranno rimosse detraendo una cifra corrispondente dalla fattura di prossimo pagamento relativa al centro di costo interessato.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dei danni ulteriori subiti dalla Committente, a causa delle inadempienze, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, né la risoluzione per inadempimento.

Art. 7 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 7 della norma suddetta lo stesso comunica che il proprio conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN: _____

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente sono:

_____, nata a _____, il _____, C.F. _____

L'Affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari
a.

Tra i documenti che l'Aggiudicatario provvederà a trasmettere all'Agenzia, necessari per la stipula del presente del contratto, nel caso in cui ci si trovi in presenza di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica, dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che

ciascuna impresa svolgerà;

- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

In mancanza di detti adempimenti non si procederà alla stipula del contratto, con conseguente escussione dell'importo della garanzia provvisoria.

Art. 8 - Riservatezza

L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso durante l'esecuzione della prestazione e di adottare tutte le misure previste dal capitolato tecnico a tutela della riservatezza. E' facoltà della Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato rispetto di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte della Committente ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa

E' facoltà della Committente dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) ritardo, per fatti imputabili all'Affidatario, nell'inizio dell'erogazione del servizio;
- b) fallimento dell'Affidatario o altra procedura concorsuale;
- c) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7 del presente contratto;
- e) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.8 del presente contratto;
- f) qualora venga meno la garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente contratto;
- g) qualora venga meno la copertura assicurativa di cui al paragrafo 13.2 del capitolato d'oneri della Committente;
- h) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 12 del presente contratto;
- i) in seguito all'applicazione all'Affidatario di penali il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi suddetti la Committente sarà tenuta a corrispondere all'Affidatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione

ed il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 – Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del contratto, l’Affidatario ha costituito una garanzia di € _____(), come ri
n. _____ della _____, che sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per i danni arrecati a terzi (considerando terzi anche i dipendenti della Committente), in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L’Affidatario si obbliga a dimostrare a qualsiasi richiesta della Committente che esso adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratto collettivo di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi o che prevedono il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari etc.). Qualora l’Ispettorato del lavoro segnali infrazioni, da parte dell’Affidatario, degli obblighi stessi, i pagamenti saranno ridotti nella misura dell’80% ed il rimanente 20% rimarrà sospeso fino a quando non verrà definita, dai competenti organi, ogni conseguenza derivante dalla inadempienza di cui sopra. L’Affidatario, per il ritardato pagamento del saldo, non potrà pretendere alcuna somma a qualsiasi titolo.

Art. 12 Obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 1 del Codice di comportamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n.4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore dell’Agenzia, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it nella sezione: Home/L’Agenzia/ Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.

Art 13 – Controversie

In caso di controversia dipendente dal presente contratto la competenza sarà esclusivamente del foro di Bari.

Art. 14 – Domicilio Legale

A tutti gli effetti del presente contratto l’Affidatario elegge domicilio legale presso la propria sede in Via _____ove verranno notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

L’Affidatario è tenuto a comunicare alla Committente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione sono a suo carico tutte le conseguenze che ne possano derivare, con particolare riferimento a quelle concernenti l’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.

In alternativa la Committente potrà effettuare le comunicazioni relative al contratto all’indirizzo PEC comunicato dall’Affidatario.

Art. 15 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Agli effetti fiscali il presente contratto ha valore di € _____ (_____), IVA esclusa. A tal fine l’Affidatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il servizio di cui al presente contratto viene effettuato nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazione imponibile e non esente dall’imposta sul valore aggiunto, per cui sarà richiesta la registrazione in misura fissa.

Art. 16 – Costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze

Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta a € 2.604,00 (duemilaseicentoquattro/00).

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. l’Affidatario approva specificamente le seguenti clausole:

- art. 3 (corrispettivo e modalità di pagamento),
- art. 4 (recesso dal contratto, estensione o riduzione del servizio),
- art. 9 (clausola risolutiva espressa);
- art. 11 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- art. 13 (controversie).

Per l’Affidatario _____

Si allegano i seguenti documenti:

1. Un D.U.V.R.I. per ogni datore di lavoro
2. Verbale di cooperazione e coordinamento.

I comparanti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza. Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con strumentazione elettronica, sopra sei mezzi fogli e undici pagine, da me letto ai comparanti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono.

Per la Committente

Per l’Affidatario

L'Ufficiale Rogante